

STATUTO



Uniteis

UNIONE GELATIERI ARTIGIANI ITALIANI IN GERMANIA e.V.

STATUTO SOCIALE

UNITEIS e.V.

§ 1 DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione - denominata "UNITEIS e.V." - è una Organizzazione senza scopo di lucro, che promuove l'associazionismo e la solidarietà dei gelatieri artigiani di tradizione Italiana. La sede legale è attualmente a Seligenstadt ed è registrata nel Registro delle Associazioni del Tribunale di Offenbach am Main (Registerblatt VR 4635).

§ 2 SCOPI E OBIETTIVI

1. L'Associazione si propone la tutela e la rappresentanza degli interessi dei gelatieri artigiani italiani operanti nella Repubblica Federale di Germania. A tale scopo può collaborare con Enti e Associazioni che hanno interessi con il gelato artigianale.
2. L'Associazione promuove la formazione e l'aggiornamento culturale dei gelatieri artigiani.
3. L'Associazione ha carattere sindacale pertanto può concludere Accordi Salariali e sottoscrive il Contratto Collettivo di Lavoro per i Soci.
4. Le attività di UNITEIS e.V. sono esclusivamente di interesse collettivo.
5. L'Associazione ha carattere indipendente e non persegue fini politici o fini religiosi.
6. L'Associazione promuove gli interessi economici dei Soci, sottoscrivendo a tale scopo, Convenzioni e Accordi commerciali a loro favore.

§ 3 QUALITÀ DI SOCIO – ADESIONE

1. Possono diventare Soci di UNITEIS e.V. gli italiani proprietari o gestori di gelaterie operanti nella Repubblica Federale di Germania.
2. Anche altre persone possono essere associate.
3. Si ottiene la qualità di Socio inoltrando presso UNITEIS e.V. una richiesta scritta di adesione. Sull'accettazione della domanda decide il Consiglio Direttivo.

§ 4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri. Ogni Socio ha diritto alle prestazioni fornite dall'Associazione e, nell'ambito previsto dallo Statuto, anche ai consigli e all'assistenza che questa può dare. È esclusa ogni responsabilità dell'Associazione riguardo a queste attività.
2. I Soci sono tenuti a versare la quota sociale annuale, entro il 30 aprile di ogni anno, sul conto corrente bancario (n. 1114727) dell'Associazione presso la Sparkasse Langen-Seligenstadt (BLZ 506 521 24).

3. Ogni Associato, nei limiti delle sue possibilità, è tenuto a collaborare in seno all'Associazione. E' suo dovere non ledere gli interessi della Categoria, la reputazione di UNITEIS e.V. e dei suoi Dirigenti.

§ 5 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di Socio ha termine per decesso, per richiesta di ritiro o per espulsione.
2. Il ritiro dall'Associazione avviene inviando una disdetta scritta in Segreteria, che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 dicembre. I Soci che non hanno inviato la disdetta entro tale data, sono tenuti al pagamento della quota sociale dell'anno successivo.
3. L'espulsione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo. Vengono espulsi i Soci che ledono gravemente gli interessi dell'Associazione.
4. I Soci espulsi possono, entro due settimane dal ricevimento della comunicazione di espulsione, far ricorso presso il Presidente dell'Associazione, spiegando le ragioni del loro comportamento. I Soci espulsi non hanno nessun diritto ai beni dell'Associazione.

§ 6 BENI DELL' ASSOCIAZIONE

I beni di UNITEIS e.V. consistono nei due conti correnti (uno in Germania e uno in Italia), Festgeldkonto, partecipazioni (Longarone Fiere S.r.l.), donazioni, elargizioni o altre eventuali forme di investimento decise dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

§ 7 ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Gli Organi di UNITEIS e.V. sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Consiglio di Presidenza

§ 8 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci viene tenuta una volta all'anno. Il luogo e la data vengono decisi dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente. L'invito scritto, con l'Ordine del Giorno, deve essere notificato ai Soci almeno due settimane prima della data fissata per la convocazione. Il Presidente presiede l'Assemblea. In caso di impossibilità del Presidente l'Assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente-Vicario.
3. Un'Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta del Presidente o su richiesta del Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea annuale dei Soci decide gli obiettivi dell'Associazione.
5. L'Assemblea annuale approva il bilancio preventivo e quello consuntivo.
6. L'Assemblea convalida il Protocollo notarile delle elezioni del Consiglio Direttivo.
7. Durante lo svolgimento dell'Assemblea, il diritto di voto può venir esercitato dal Socio o da un delegato munito di procura scritta.

8. L'Assemblea dei Soci ha potere decisionale sulle attività dell'Associazione.
9. Le decisioni dell'Assemblea sono valide, solo quando vengono prese dalla maggioranza semplice dei Soci presenti.

§ 9 VERBALE

Sullo svolgimento dell'Assemblea dei Soci deve venire redatto un verbale, firmato dal Presidente (o dal suo sostituto) e dal Segretario o da un protocollista nominato dall'Assemblea.

§ 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato da dodici Membri e dai Presidenti uscenti.
2. Il Consiglio Direttivo viene eletto dai Soci per corrispondenza, per la durata di quattro anni.
3. Solo i Soci UNITEIS e.V. iscritti da almeno quattro anni, che svolgono l'attività di gelatiere artigiano, possono candidarsi per il Consiglio Direttivo.
4. I Membri del Consiglio Direttivo devono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio. In caso di ripetute assenze ingiustificate, il Consiglio di Presidenza può disporre la destituzione del Consigliere mancante, sostituendolo con il primo dei Candidati non eletti.
5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in sedute normalmente convocate per iscritto con almeno due settimane di preavviso, dal Presidente o dal Vicepresidente-Vicario, con la comunicazione dell'Ordine del Giorno. Il Consiglio può deliberare quando sono presenti almeno sette dei suoi componenti. Il Presidente presiede le riunioni. In caso di impossibilità del Presidente, sarà il Vicepresidente-Vicario a presiedere la riunione.
6. Il Consiglio Direttivo stabilisce il programma annuale dell'Associazione, tenendo conto delle risorse disponibili e dei tempi necessari per realizzarlo.
7. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammontare della quota sociale e sull'impiego dei mezzi finanziari in base al bilancio preventivo che viene approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.
8. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi Membri, con voto segreto, il Presidente ed i due Vicepresidenti.
9. Il Consiglio Direttivo nomina il Revisore dei Conti.

§ 11 CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza, a norma del § 26 del BGB, è composto dal Presidente e dai due Vicepresidenti.
2. Uno dei due Vicepresidenti svolge contemporaneamente anche la funzione di Tesoriere.
3. Ciascun Membro della Presidenza è autorizzato a rappresentare l'Associazione.

4. Il Consiglio di Presidenza, nello svolgimento del suo mandato, può essere affiancato da altri Membri del Consiglio Direttivo.
5. Al Consiglio di Presidenza spetta la rappresentanza ufficiale dell'Associazione, la direzione della Segreteria e il coordinamento delle riunioni del Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio di Presidenza viene eletto dal Consiglio Direttivo per la durata di quattro anni.
7. Il Presidente convoca le sedute del Consiglio Direttivo con almeno sette giorni di preavviso.
8. Il Presidente può essere eletto dal Consiglio per due mandati consecutivi. È possibile una successiva rielezione nel caso lo si ritenga necessario. Al termine dei suoi mandati, egli rimane di diritto Consigliere fintanto che è Socio di Uniteis e.V.

§ 12 SEGRETARIO GENERALE

1. L'organizzazione e la gestione ordinaria dell'Associazione viene svolta dal Segretario Generale.
2. Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente e viene assunto in forma stabile dopo un adeguato periodo di prova.
3. Il Segretario Generale deve condurre le attività correnti dell'Associazione, attenendosi scrupolosamente alle direttive del Consiglio di Presidenza. Egli è responsabile di fronte alla Presidenza per lo svolgimento dei compiti della Segreteria e per il lavoro degli impiegati sottoposti alla sua direzione.
4. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, a meno che non vengano trattati affari che riguardano la sua posizione.

§ 13 DELEGATI

1. I Delegati di zona hanno il compito di collaborare con il Consiglio Direttivo, in modo particolare sviluppando capillarmente i contatti con i Soci della loro zona.
2. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo per la durata di quattro anni.
3. Il numero di Delegati viene stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. I Delegati devono essere Soci e durante il loro incarico non possono far parte del Consiglio Direttivo.
5. Essi si riuniscono almeno una volta all'anno su convocazione del Consiglio di Presidenza.

§ 14 CORTE D'ONORE

1. La Corte d'Onore è composta da tre Probiviri, nominati dal Consiglio Direttivo.
2. I Probiviri restano in carica per quattro anni e durante il loro mandato non possono far parte del Consiglio Direttivo.

3. La Corte d'Onore svolge funzione arbitrale in tutte le controversie che potrebbero sorgere tra gli Organi dell'Associazione, tra i Soci ed anche tra i Soci e gli Organi Direttivi.
4. Essa è deliberante anche con la presenza di soli due dei suoi Membri.
5. I contendenti possono adire alle vie legali ordinarie solo dopo una decisione della Corte d'Onore.

§ 15 MARCHIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. UNITEIS e.V. ha registrato il seguente Marchio collettivo (Register-Nr. 398 55 477 presso il Deutsches Patent- und Markenamt Dienststelle Jena):



2. Sfera delle persone autorizzate all'utilizzo del Marchio
Solo i Soci di UNITEIS e.V., che sono in regola con il pagamento della quota sociale, sono autorizzati all'uso del Marchio.
3. Limitazione di utilizzo
Il Marchio non può venire riprodotto senza autorizzazione della Segreteria.
Se l'Associato desidera far stampare il Marchio sul suo listino prezzi, sulla carta intestata o da trasporto etc., deve inoltrare una specifica richiesta in Segreteria.
4. Violazione degli obblighi
Quando un concessionario del Marchio non rispetta i Punti 2 e 3 stabiliti dal § 15, viene espulso dall'Associazione, come previsto dal § 5.

§ 16 MODIFICHE DELLO STATUTO - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE - ANNO AMMINISTRATIVO

1. L'Assemblea Generale dei Soci può deliberare modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
2. In caso di scioglimento di UNITEIS e.V., l'Assemblea Generale dei Soci decide sull'impiego dei beni e sulle modalità della liquidazione.
3. L'anno amministrativo di UNITEIS e.V. inizia dal 1° ottobre e termina al 30 settembre dell'anno successivo.

Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea dei Soci del 30 novembre 2011 a Longarone (BL) e sostituisce lo Statuto precedente.

Uniteis

Uniteis e.V.
Kapellenstr. 15
(D) 63500 Seligenstadt
Telefon 061 82-93300
Fax 93 30 20
E-mail: uniteis@uniteis.com

Uniteis e.V.
Via della Seta, 23 int. 10-11
(I) 31029 Vittorio Veneto - TV
Tel. 0438-91 21 55
Fax 91 21 85

SITI UNITEIS e. V.:

www.uniteis.de

www.uniteis.com